



*Al Ministro dell'Interno*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- VISTO** il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132;
- VISTO** in particolare, l'articolo 35-*quater*, a norma del quale, per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a due milioni di euro per l'anno 2018 e a cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;
- ATTESO** che il suddetto fondo potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo Unico di Giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno;
- CONSIDERATO** che, ai sensi del comma 4 dell'art. 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, le modalità di presentazione delle richieste di accesso al fondo da parte dei Comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle risorse sono individuati con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
- VISTO** il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante: "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza nelle città*", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
- VISTE** le *Linee generali per la promozione della sicurezza integrata*, adottate con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 24 gennaio 2018;
- VISTE** le *Linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana*, adottate con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali in data 26 luglio 2018;



*Al Ministro dell' Interno*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell' Economia e delle Finanze*

- VISTO** il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante: “*Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;
- RITENUTO** ai fini dell’individuazione dei criteri relativi alla ripartizione delle risorse del fondo, di dover sostenere in via prioritaria le iniziative sulla sicurezza urbana promosse dai Comuni capoluogo delle città metropolitane dove, accanto alla maggiore densità demografica, si registra la presenza di un elevato numero di occupazioni abusive di immobili, di una rilevante diffusione dello spaccio di sostanze stupefacenti e di accentuate forme di degrado, soprattutto nelle aree periferiche;
- RITENUTO** ai fini del perseguimento della tutela dei beni afferenti alla sicurezza urbana, di dover destinare le risorse agli interventi riguardanti l’assunzione a tempo determinato del personale della Polizia locale e il potenziamento delle sale operative delle Polizie locali, nonché, anche in relazione alle novità introdotte dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, alle iniziative dirette alla realizzazione, all’allestimento e all’adeguamento delle camere di sicurezza nella disponibilità delle Polizie locali, alla realizzazione e adeguamento dei sistemi di foto segnalamento e agli interventi volti a prevenire e contrastare le condizioni di degrado delle città;
- RITENUTO** nell’ambito dei richiamati criteri di ripartizione delle risorse, di dover tenere nella dovuta considerazione la situazione dei comuni che si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 243-*bis* e 244 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- RITENUTO** altresì, anche alla luce dei positivi risultati conseguiti in occasione dell’avvio di specifiche iniziative, di dover destinare significative risorse alle azioni poste in essere dai Comuni litoranei per far fronte, nei mesi



*Al Ministro dell' Interno*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell' Economia e delle Finanze*

estivi, alla diffusione dei fenomeni di abusivismo commerciale e di vendita di prodotti contraffatti;

**RITENUTO** inoltre, di dover estendere ad altri Comuni, per gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021, l'iniziativa di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti "Scuole Sicure", promossa nell'anno scolastico in corso con direttiva del Ministro dell'interno n. 17287/110/1 in data 26 agosto 2018;

**SENTITA** in data 18 dicembre 2018 la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

**DECRETA**

**Art. 1**

***(Ripartizione delle risorse e obiettivi del finanziamento)***

1. Il fondo di cui all'art. 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132 (di seguito "Fondo") è così ripartito:
  - a. una quota pari all'88 per cento delle risorse per l'anno 2018 e una quota pari al 60 per cento delle risorse per ciascuno degli anni 2019 e 2020 sono destinate ai Comuni capoluogo delle città metropolitane di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino e Venezia, in rapporto alla popolazione al 1° gennaio 2018, secondo i dati ISTAT. Tali quote conseguentemente sono ripartite nelle seguenti percentuali:
    - 3,378 per cento al Comune di Bari;
    - 4,066 per cento al Comune di Bologna;
    - 1,610 per cento al Comune di Cagliari;
    - 3,255 per cento al Comune di Catania;
    - 3,980 per cento al Comune di Firenze;
    - 6,060 per cento al Comune di Genova;
    - 2,448 per cento al Comune di Messina;
    - 14,272 per cento al Comune di Milano;
    - 10,093 per cento al Comune di Napoli;
    - 6,983 per cento al Comune di Palermo;
    - 1,896 per cento al Comune di Reggio Calabria;



*Al Ministro dell' Interno*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell' Economia e delle Finanze*

- 30,011 per cento al Comune di Roma Capitale;
  - 9,219 per cento al Comune di Torino;
  - 2,730 per cento al Comune di Venezia.
- b. una quota pari al 12 per cento per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 è destinata agli stessi Comuni capoluogo delle città metropolitane che si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 243-*bis* e 244 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tale quota conseguentemente è ripartita tra i Comuni sottoindicati nelle seguenti percentuali:
- 18,401 per cento al Comune di Catania;
  - 13,835 per cento al Comune di Messina;
  - 57,050 per cento al Comune di Napoli;
  - 10,714 per cento al Comune di Reggio Calabria.

Le risorse del "Fondo" indicate alle precedenti lettere *a* e *b* sono utilizzate per il finanziamento di iniziative nei seguenti ambiti di intervento:

- (A) assunzione di personale della Polizia locale a tempo determinato, in deroga all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- (B) acquisto e installazione di apparati tecnologici e di sistemi per il potenziamento delle sale operative della Polizia locale e per l'interconnessione delle medesime sale operative tra di loro e con quelle delle Polizie locali di altri Comuni e delle Forze di polizia;
- (C) messa in sicurezza e riqualificazione delle aree degradate connotate da una maggiore incidenza di fenomeni criminali e da particolari rischi per la tutela della sicurezza urbana attraverso interventi che mirino a salvaguardare i beni e gli interessi indicati all'articolo 4 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
- (D) realizzazione, adeguamento, potenziamento o messa a norma delle camere di sicurezza nella disponibilità delle Polizie locali, per le esigenze di cui al decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e/o realizzazione e adeguamento dei sistemi di foto segnalamento, da utilizzarsi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del T.U. delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nonché delle altre previsioni che disciplinano la raccolta informatizzata delle impronte digitali;



*Al Ministro dell'Interno*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- (E) esecuzione d'ufficio, in danno dei proprietari di immobili abbandonati o sgomberati, ovvero dei titolari di altri diritti reali di godimento, di provvedimenti sindacali a carattere contingibile ed urgente adottati per la messa in sicurezza degli stessi immobili ai fini del superamento di situazioni di grave incuria o degrado del territorio e dell'ambiente ovvero per prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana. Le somme anticipate per i suddetti interventi sono poste a carico degli obbligati e, una volta recuperate, restano nella disponibilità delle Amministrazioni comunali interessate e sono utilizzate, con vincolo di destinazione, per la realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree urbane in particolari condizioni di degrado;
- c. per ciascuno degli anni 2019 e 2020, una quota del 14 per cento delle risorse è destinata ai Comuni litoranei individuati in base alle presenze negli esercizi ricettivi rispettivamente nel 2017 e nel 2018, secondo i dati ISTAT, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva. Alle predette risorse non possono accedere i Comuni che abbiano già usufruito di contributi per iniziative analoghe promosse dal Ministero dell'interno o per altre iniziative previste dal presente decreto. I Comuni beneficiari sono individuati, nel rispetto dei criteri suindicati e nei limiti della quota percentuale delle risorse sopra stabilita, con circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno di riferimento, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno (da adesso circolare "*spiagge sicure*");
- d. per ciascuno degli anni 2019 e 2020, la rimanente quota del 14 per cento delle risorse è destinata ai Comuni in base alla popolazione residente rispettivamente al 1° gennaio 2018 e al 1° gennaio 2019, secondo i dati ISTAT, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. Alle predette risorse non possono accedere i Comuni che abbiano già usufruito di contributi per iniziative analoghe promosse dal Ministero dell'interno o per altre iniziative previste dal presente decreto. I Comuni beneficiari sono individuati, nel rispetto dei criteri suindicati e nei limiti della quota percentuale delle risorse sopra stabilita, con circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 15 aprile di ciascun anno di riferimento, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno (da adesso circolare "*scuole sicure*");



*Al Ministro dell' Interno*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell' Economia e delle Finanze*

2. I criteri indicati al comma 1 disciplinano anche la ripartizione di eventuali ulteriori risorse che possono affluire al “Fondo” a valere sul Fondo Unico Giustizia di cui al citato art. 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2018, per la parte spettante al Ministero dell’Interno, o per effetto di successive previsioni di legge, salvo diversa disposizione.

**Art. 2**

***(Presentazione ed esame delle domande)***

1. Il Comune interessato può presentare la domanda di accesso alle risorse del “Fondo” a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell’ interno.
2. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è fissato:
  - al 21 dicembre del corrente anno, per le risorse del “Fondo” riferite all’anno 2018;
  - al 15 aprile 2019, per le risorse del “Fondo” riferite all’anno 2019, ad eccezione di quelle di cui all’art. 1, comma 1, lettera *d*, per il quale il termine di presentazione della domanda è fissato al 31 maggio 2019;
  - al 15 aprile 2020, per le risorse del “Fondo” riferite all’anno 2020, ad eccezione di quelle di cui all’art. 1, comma 1, lettera *d*, per il quale il termine di presentazione della domanda è fissato al 31 maggio 2020.
3. Qualora le progettualità individuate si sviluppino lungo l’arco di più anni, il Comune può presentare anche una sola domanda per l’intero periodo considerato.
4. La domanda è presentata alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia interessata.
5. La domanda relativa all’ambito d’intervento (A) di cui all’art. 1, comma 1, deve essere corredata dai prospetti riguardanti il numero di unità di personale della Polizia locale in servizio, distinti in base alla natura del rapporto di lavoro – a tempo indeterminato o a tempo determinato – in corso e dal progetto di assunzione a tempo determinato del personale della Polizia locale per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 con le relative voci di spesa, ovvero, nel caso in cui il progetto si sviluppi su più anni, per l’intero periodo considerato.
6. La domanda relativa agli ambiti d’intervento (B), (C), (D) ed (E) di cui all’art. 1, comma 1, deve essere corredata dalle schede progettuali recanti la descrizione di ogni singola iniziativa proposta dal Comune con le relative voci di spesa. Per gli ambiti di intervento previsti dal presente comma, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo,



*Al Ministro dell' Interno*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell' Economia e delle Finanze*

entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, sottopone le proposte progettuali al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che ne valuta la coerenza rispetto alle finalità dell'iniziativa indicata. Per l'esame delle proposte progettuali relative all'ambito d'intervento (B), al Comitato partecipa anche un referente della Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato competente per territorio.

7. Per le azioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. *a* e *b*, il prefetto, entro complessivi trenta giorni dalla presentazione della domanda, sulla base delle valutazioni del Comitato quando prescritte:
  - a) ove ne rilevi la coerenza con le finalità dell'ambito di intervento, approva la proposta progettuale, dandone comunicazione via PEC al Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione Centrale per i servizi di ragioneria, al seguente indirizzo [dipps.dcserviziragioneria@pecps.interno.it](mailto:dipps.dcserviziragioneria@pecps.interno.it) e al Comune interessato. Resta ferma la responsabilità del Comune in relazione all'osservanza di tutte le norme che regolano i singoli interventi e dell'attuazione degli stessi.
  - b) invita il Comune a fornire eventuali chiarimenti e/o integrazioni riguardo alle proposte progettuali, fissando all'uopo un termine non superiore a trenta giorni;
  - c) informa il Comune della mancata approvazione della proposta progettuale, dandone comunicazione al Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione Centrale per i servizi di ragioneria.
8. Per le medesime azioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. *a* e *b* ambito di intervento (A) limitatamente alle domande di accesso a valere sulle risorse del "Fondo" relative all'anno 2018, le determinazioni del prefetto in merito alle proposte progettuali sono assunte entro il 28 dicembre 2018 e trasmesse in pari data, con le modalità sopra indicate, al Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione Centrale per i servizi di ragioneria.
9. Per le azioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. *c* e *d* le modalità di presentazione della domanda, per quanto non previsto dal presente decreto, sono disciplinate rispettivamente dalle circolari "*spiagge sicure*" e "*scuole sicure*". Limitatamente alle azioni previste dal presente comma, i Comuni possono accedere alle risorse del "Fondo" per non più di un'annualità.



*Al Ministro dell' Interno*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell' Economia e delle Finanze*

**Art. 3**

**(Erogazione delle risorse e rendicontazione)**

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione Centrale per i servizi di ragioneria, ricevuta la comunicazione di approvazione del progetto e verificata la compatibilità finanziaria dell'intervento con le risorse del "Fondo", notifica al Comune interessato, per il tramite della competente Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, l'avvenuto accoglimento della domanda e lo informa circa le modalità di erogazione delle risorse.
2. Per gli interventi relativi all'ambito (A) di cui all'art. 1, comma 1, le risorse sono erogate a seguito del ricevimento della comunicazione di avvenuta assunzione del personale della Polizia locale.
3. Per gli interventi relativi agli ambiti (B), (C), (D) ed (E) di cui all'art. 1, comma 1, le risorse sono erogate previa presentazione della documentazione giustificativa della spesa.
4. Per gli interventi relativi alle azioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. *c* e *d*, le modalità di erogazione delle risorse e di rendicontazione sono disciplinate rispettivamente dalle circolari "spiagge sicure" e "scuole sicure".
5. Il Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione Centrale per i servizi di ragioneria può disporre verifiche presso il Comune beneficiario per il tramite della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente al fine di verificare la legittimità della spesa.

**Art. 4**

**(Pubblicazione del decreto)**

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'interno nella Sezione Amministrazione trasparente.

Roma, 18 dicembre 2018

F.to IL MINISTRO  
DELL'INTERNO

*Matteo Salvini*

F.to IL MINISTRO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

*Giovanni Tria*